

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4688 del 13/08/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1179 del 26/04/2016, intestata a EDIL ESTERNI S.R.L. per l'insediamento ove si svolge attività edile in genere ed attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4871 del 13/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno tredici AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1179 del 26/04/2016, intestata a EDIL ESTERNI S.R.L. per l'insediamento ove si svolge attività edile in genere ed attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1179 del 26/04/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDIL ESTERNI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività edile in genere ed attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/04/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca;
- all'Allegato C, l'Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato D, il Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 20/03/2025, acquisita al Prot. Com.le 33323 e da Arpae al PG/2025/54086, da EDIL ESTERNI S.R.L. per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca;
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.”*;
- L. 447/1995;

Visto che il progetto *“Centro di Recupero Inerti Edil Esterni srl - Modifica per ampliamento dell'area di lavoro ed aumento quantità e tipologie di rifiuti recuperati”*, proposto da EDIL ESTERNI srl, è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si è conclusa con la

esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con la Determinazione della Regione Emilia Romagna Num. 14737 del 31/08/2020;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 47175 del 18/04/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/75772, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 16/05/2025 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 61367 e da Arpae al PG/2025/91737;

Tenuto conto che con nota Prot. Com.le 66156 del 28/05/2025, acquisita al PG/2025/98512, il SUAP ha richiesto ulteriori integrazioni;

Atteso che in data 20/06/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 78439 e da Arpae al PG/2025/114948;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 75495 del 16/06/2025, acquisita al PG/2025/112098, il Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: "*Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto contenente la Relazione Tecnica descrittiva REV 00 del 14/03/2025 che cita:*

- le modifiche e l'ampliamento oggetto della relazione è già stato oggetto di screening e che Edil Esterni ha ottenuto parere alla procedura di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA (screening) con atto Regione Emilia-Romagna Giunta DET 14737 del 31/08/2020;

- per quanto riguarda la valutazione dell'impatto acustico dell'attività di gestione rifiuti si fa riferimento all'estratto di quanto riportato nella relazione "studio Ambientale Preliminare Rev 00 del 18/03/2020" e allegata alla verifica di assoggettabilità a VIA, già presentata e valutata nella procedura di screening.

*Considerato che la Det. di G.R. n. 14737 del 31/8/2020 "provvedimento di verifica assoggettabilità a VIA (screening)...ect..." alla matrice rumore riporta: **Rumore** Si concorda con il proponente sulla non significatività degli aumenti progettuali, a fronte del fatto che viene utilizzato il medesimo trituratore alla medesima potenzialità, fermo restando che in sede di modifica di autorizzazione verrà comunque verificata la valutazione di impatto acustico.*

Viste le integrazioni pervenute con p.g. n. 60758/25 contenenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale (...) datata 02/05/2025 che riporta nel particolare:

✓ che tale autodichiarazione riguarda l'invarianza acustica rispetto alla situazione riportata nella Valutazione di Impatto Acustico vigente. Nella relazione è stata determinata la situazione acustica più critica dell'attività di gestione (contemporaneità delle sorgenti sonore TRITURAZIONE + VAGLIO, ciclo di passaggio di AUTOMEZZO per lo scarico di rifiuti inerti). La modifica riguarda l'ampliamento dell'impianto all'interno del quale saranno messi in riserva alcuni rifiuti ma non subiranno modifiche le modalità di lavorazione degli inerti, non saranno inserite nuove sorgenti acustiche e anche la posizione della lavorazione degli inerti (che rappresenta la fase più critica dal punto di vista acustico) non verrà spostata. Inoltre l'ampliamento dell'impianto si trova in una posizione compresa fra la tangenziale di Forlì e altre attività industriali con assenza di abitazioni civili;

✓ le modifiche dell'impianto rispetto alla situazione attualmente autorizzata non prevedono l'aumento delle sorgenti sonore, le quali sono costituite da una pala gommata, un escavatore, un trituratore e un vaglio. All'interno dell'area oggetto di ampliamento saranno disposti, a confine con la tangenziale di Forlì, i cumuli di rifiuti inerti come da planimetria allegata. Aumenteranno anche i rifiuti gestiti all'interno del sito;

✓ il tecnico competente in acustica dichiarante (...) ha valutato l'entità delle modifiche che la ditta ha intenzione di apportare rispetto alla situazione attuale, riguardanti l'ampliamento del

centro di recupero concludendo che, dal punto di vista acustico, non comporterà emissioni sonore in grado di modificare significativamente il clima acustico attuale dell'area oggetto di studio; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/08/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca: Atto Prot. Com.le 99253/2025 del 12/08/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/145567, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, con il quale si autorizzano le modifiche richieste;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto istruttorio acquisito in data 05/08/2025, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena EDIL ESTERNI S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (White List);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1179 del 26/04/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDIL ESTERNI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività edile in genere ed attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/04/2016, **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione dell'ALLEGATO B bis e relativa Planimetria a modifica/integrazione dell'ALLEGATO B vigente, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO C con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1179 del 26/04/2016** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDIL ESTERNI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività edile in genere ed attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/04/2016, **come segue**:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione dell'ALLEGATO B bis e relativa Planimetria a modifica/integrazione dell'ALLEGATO B vigente, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO C con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1179 del 26/04/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1179 del 26/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì

per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento allo stabilimento ubicato in via Cardano n. 2/D Forlì (FC), per l'attività di recupero di inerti non pericolosi attraverso la messa in riserva R13 e l'operazione R5.

Lo stabilimento è attualmente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determina n. DET-AMB-2016-1179 del 26/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/04/2016 prot. n. 37259.

Il progetto "*Centro di Recupero Inerti Edil Esterni srl - Modifica per ampliamento dell'area di lavoro ed aumento quantità e tipologie di rifiuti recuperati*", proposto da EDIL ESTERNI srl, è stato preventivamente sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si è conclusa con la esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con la Determinazione della Regione Emilia Romagna Num. 14737 del 31/08/2020.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede quanto segue:

- un ampliamento dell'area di lavoro dell'impianto destinata alla gestione dei rifiuti (*"rispetto a quanto presentato nella richiesta di screening, si chiederanno alcune modifiche nella suddivisione interna delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti rispetto a quanto riportato nelle planimetrie, ma sempre rispettando la superficie totale e i quantitativi. Per quanto riguarda le tipologie di rifiuti trattati, si rinuncerà ad alcuni codici e tipologie autorizzate"*);
- la modifica delle quantità (il centro di gestione rifiuti autorizzato, ha attualmente una potenzialità massima di recupero inferiore a 6000 t/anno e si richiede, con la presentazione di modifica sostanziale, una potenzialità massima di recupero pari a 12000 t/anno) e dei codici EER trattati (si rinuncerà ad alcuni codici e tipologie autorizzate);
- l'adeguamento al DM 127/24 per la produzione di aggregato recuperato.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, viste le modifiche richieste, ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Arpae ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Ha inoltre ritenuto non necessario richiedere una valutazione della modifica al Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Romagna ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16.

In relazione alle modifiche richieste il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni:

- è stato modificata la potenza termica nominale del motore del trituratore (125 kW, a gasolio) che rimane sempre una emissione scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 co 1 del DLgs 152/06 e come tale esclusa dalla autorizzazione;
- ha ritenuto necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove tenendo conto delle modifiche introdotte e dei chiarimenti fornita dalla Ditta, coerentemente con quanto stabilito per attività similari;

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/04/2016 prot. n. 37259, e da quella presentata per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE DA MOTORE TRITURATORE (125 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione:

CALDAIA A CONDENSAZIONE (34,9 kW, a metano)

relativa ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva < 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalle attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi attraverso la messa in riserva R13 e l'operazione R5, svolte nell'impianto in via

Cardano n. 2/D Forlì (FC), **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 Emissione diffusa da cumuli rifiuti inerti non pericolosi

EMISSIONE N. 2 Emissione diffusa da cumuli di end of waste

EMISSIONE N. 3 Emissione diffusa da trituratore

EMISSIONE N. 4 Emissione da transito mezzi su vie interne

- a) i seguenti sistemi di abbattimento delle polveri ad acqua devono essere mantenuti in perfetta efficienza:
1. il sistema di abbattimento polveri del frantoio mobile, consistente in una nebulizzazione d'acqua all'uscita della bocca di frantumazione e all'uscita del nastro trasportatore;
 2. il sistema fisso di irroratori adibiti alla bagnatura di tutti cumuli di inerti, installati lungo il confine di proprietà a ridosso delle aree di messa in riserva dei rifiuti inerti non pericolosi ed end of waste, azionato automaticamente mediante un anemometro oppure su azione manuale dell'operatore preposto, e esteso alla parte di ampliamento dell'impianto;
 3. l'impianto di bagnatura mobile mediante cannone nebulizzatore;
- b) i sistemi di abbattimento ad acqua di cui alla precedente lettera a) devono essere attivati al fine di contenere il più possibile la diffusione;
- c) in caso di guasto all'impianto automatizzato, la nebulizzazione localizzata dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente.
- d) dovranno essere utilizzati dispositivi mobili (teli plastici) da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
- e) i cumuli di materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la loro frantumazione nei periodi secchi;
- f) devono essere bagnati i piazzali e le vie di transito interne nei periodi secchi;
- g) dovranno essere bagnate le ruote degli automezzi adibiti al trasporto in uscita dal luogo del cantiere e, se necessario, anche le strade di accesso al cantiere;
- h) i cumuli di materiali inerti da trattare (rifiuti) ed i cumuli di materiali derivanti dalle operazioni di recupero devono avere un'altezza non superiore a 4 metri;
- i) le reti antipolvere a protezione dei suddetti cumuli e poste perimetralmente lungo l'area, come da planimetria, devono avere un'altezza non inferiore a 6 metri;
- j) deve essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa;
- k) in caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae SAC di Forlì-Cesena potrà individuare e prescrivere ulteriori più puntuali prescrizioni atte a ridurre al minimo le emissioni diffuse di polveri, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN FOGNATURA BIANCA

Vista la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Prot. Com.le 33323 del 20/03/2025, presentata da EDIL ESTERNI S.r.l. tesa ad ottenere la modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento convogliate nella fognatura bianca di Via G. Cardano provenienti dallo stabilimento dove si svolge l'attività di centro recupero inerti sito in Via Cardano 2/D foglio 183 particella 636;

Visto il parere favorevole di ARPAE, acquisito al Prot. Com.le 59317 del 15/05/2025;

Visto il parere favorevole di HERA, acquisito al Prot. Com.le 98175 del 7/08/2025

Vista la determinazione dirigenziale Det-Amb-2016-1179 del 26/04/2016 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di EDIL ESTERNI S.R.L.;

Atteso che la richiesta di modifica dell'AUA vigente, è dovuta all'ampliamento della superficie di lavorazione, con l'attivazione di un nuovo scarico (scarico S1.2) e la realizzazione di pavimentazione in cemento anche dell'area esistente già autorizzata (scarico S1.1). lo scarico di che trattasi è relativo ad acque reflue di dilavamento meteorico in fognatura comunale bianca;

Considerato che Hera spa, in applicazione alla Delibera Dirigenziale ATERSIR n. 306 de 24/12/2024, dal 01/01/2025 ha in carico il Servizio di gestione delle acque meteoriche in tutto il bacino territoriale di Forlì-Cesena, pur restando ancora in capo al Comune la titolarità e responsabilità delle reti pubbliche;

Visto l'art.58 punto 8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che riporta *"Ai fini del contenimento delle portate nei collettori fognari collegati al depuratore e delle conseguenti portate di sfioro dagli scolmatori autorizzati, non è ammesso, salvo specifica deroga, lo scarico in fognatura nera delle acque reflue di dilavamento, che dovranno essere trattate opportunamente e convogliate in fognatura bianca o in acque superficiali"*;

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria è autorizzato, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo vigente Det-Amb-2016-1179 del 26/04/2016, così come modificate e integrate dalle seguenti:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	EDIL ESTERNI S.r.l.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Cardano 2/d
- Destinazione dell'insediamento:	stoccaggio e recupero rifiuti inerti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione
- Portata Massima Autorizzata	30 litri/sec
- Classificazione dello scarico	acque reflue di dilavamento meteorico derivate da area esistente di deposito rifiuti e materiali recuperati di 1352 mq (scarico S1.1) e ampliamento di 540 mq (scarico S1.2)
- Recettore dello scarico:	fognatura bianca
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	scarico S1.1: 3 vasche di sedimentazione in continuo di 46.5 mc complessivi, tempo di ritenzione 30 minuti, volume accumulo fanghi 6.5 mc scarico S1.2: vasca di sedimentazione in continuo di 25 mc, tempo di ritenzione 30 minuti, volume di accumulo fanghi 2.6 mc

2. Nella rete fognaria bianca di Via Cardano è ammesso lo scarico **S1** derivante da: acque **reflue di dilavamento** dei piazzali esterni, adibiti al trattamento dei rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione e allo stoccaggio delle materie prime (1892 mq).

3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 3 All. 5** Parte terza, del D.lgs. 152/06 "Limiti di emissione in acque superficiali".

4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori, sulle linee di scarico delle acque di dilavamento:

- **SEZIONE ESISTENTE S1.1** (1352 mq)

n. 3 sedimentatori in continuo per un volume complessivo di 46,5 mc di cui 6,5 mc per la sedimentazione dei fanghi, tempo di ritenzione 30 minuti;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- **SEZIONE DI AMPLIAMENTO S1.2** (540 mq)

n.1 sedimentatore in continuo 25 mc di cui 2,6 mc per la sedimentazione dei fanghi, tempo di ritenzione 30 minuti;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La

documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasche provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

7. L'impianto di nebulizzazione, per la bagnatura dei cumuli e abbattimento polveri, dovrà essere opportunamente regolato al fine di evitare il ruscellamento sull'area impermeabilizzata.

8. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

11. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, ARPAE e Comune di Forlì, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

12. Con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico e conservare in azienda, a disposizione delle autorità di controllo:

- Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento meteorico per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

13. In caso di perdite di oli lubrificanti dai mezzi che operano nell'area di lavorazione, l'azienda dovrà mettere in atto le procedure adottate per gestire tali situazioni, al fine di evitare che dette sostanze raggiungano le vasche di trattamento, come riportato nel paragrafo 6.1 della relazione tecnico descrittiva dell'attività allegata alla domanda di modifica AUA.

14. Qualora, a seguito di evento accidentale, si verifichi la possibilità che le caditoie o le vasche di trattamento siano state contaminate, l'azienda provvederà a pulire le stesse tramite ditta di autospurgo. Il materiale prelevato sarà smaltito come acque contaminate da sostanze oleose, presso un centro autorizzato. La documentazione relativa dovrà essere conservata a disposizione delle autorità di controllo.

15. Per il mancato rispetto delle prescrizioni, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

16. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006, pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, allacciamento alla fognatura bianca, ecc...nonché ogni eventuale diritto di terzi;

17. Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'Atto autorizzativo vigente.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che EDIL ESTERNI S.r.l. è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), e per la sola attività di recupero R13 sui rifiuti classificati con EER 170302 (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), in virtù della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1179 del 26/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/04/2016 prot. n. 37259, per l'impianto nel Comune di Forlì (FC), Via Cardano 2/D;

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA presentata da EDIL ESTERNI S.r.l. al SUAP del Comune di Forlì in data 21/03/2025, prot. N.0033478/2025, acquisita al protocollo di Arpae PG/2025/54086 del 21/03/2025;

Tenuto conto che il progetto denominato "*Centro di Recupero Inerti Edil Esterni srl - Modifica per ampliamento dell'area di lavoro ed aumento quantità e tipologie di rifiuti recuperati*", proposto da EDIL ESTERNI srl, è stato sottoposto preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si è conclusa con la esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con la Determinazione della Regione Emilia Romagna Num. 14737 del 31/08/2020;

Tenuto conto che, per quanto riguarda l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, la modifica in oggetto riguarda i seguenti aspetti:

- un ampliamento dell'area di lavoro dell'impianto destinata alla gestione dei rifiuti ("*rispetto a quanto presentato nella richiesta di screening, si chiederanno alcune modifiche nella suddivisione interna delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti rispetto a quanto riportato nelle planimetrie, ma sempre rispettando la superficie totale e i quantitativi. Per quanto riguarda le tipologie di rifiuti trattati, si rinuncerà ad alcuni codici e tipologie autorizzate*");
- la modifica delle quantità (il centro di gestione rifiuti autorizzato, ha attualmente una potenzialità massima di recupero inferiore a 6000 t/anno e si richiede, con la presentazione di modifica sostanziale, una potenzialità massima di recupero pari a 12000 t/anno) e dei codici EER trattati (si rinuncia alla tipologia 7.6 "conglomerato bituminoso" e si inseriscono le nuove tipologie 6.1 "rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica" e 9.1 "scarti di legno e sughero, imballaggi in legno" solo per la sola messa in riserva R13 e per la tipologia 7.1 si mantiene il codice EER 170802 per la sola messa in riserva R13);
- l'adeguamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), con la riorganizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli end-of-waste;

Tenuto conto che rispetto al progetto valutato in fase di Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si è conclusa con la Determinazione della Regione Emilia Romagna Num. 14737 del 31/08/2020, si ravvisano solamente:

- una variazione nella suddivisione interna delle aree destinate ai diversi codici EER ed EoW, senza alterare la superficie complessiva rispetto a quanto già valutato;
- una riduzione dei quantitativi di rifiuti gestiti nell'impianto per quanto riguarda lo stoccaggio totale annuo che passa a 14.820 tonn e lo stoccaggio istantaneo che passa a 647 tonn per quanto riguarda l'operazione R13;
- nessuna modifica relativamente i quantitativi per quanto riguarda l'operazione R5;

Dato atto che l'art. 8 ("norme transitorie e finali"), comma 1 del medesimo D.M. 127/24 prevede quanto segue: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998 inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto"*;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della Determinazione della Regione Emilia Romagna Num. 14737 del 31/08/2020;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al prot. di Arpae con n. 91881 del 19/05/2025, denominato "Tav. 1 - Rev. 01 - VIA CARDANO - INDIVIDUAZIONE AREE DI STOCCAGGIO - AREA PER EOW" - scala 1:200 - data: 16/05/2025, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La Ditta **EDIL ESTERNI S.r.l.** (C.F./ P.IVA: 02581600406) con sede legale nel Comune di Forlì (FC), Via Cardano 2/D, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito nel Comune di Forlì (FC), Via Cardano 2/D.
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito nel **Comune di Forlì (FC), Via Cardano 2/D**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI			ATTIVITÀ DI RECUPERO	
Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	MESSA IN RISERVA		Recupero annuo (t)	Operazioni di recupero consentite	Caratteristiche end of waste
		Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)			
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	170101 170102 170103 170107 170904	600	12.000	12.000	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
	170802			/	R13	/
6.1 - rifiuti di plastica, imballaggi in plastica	170203	2	20	/	R13	/
9.1 - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	170201	45	2800	/	R13	/
Totale (t)		647	14.820	12.000		
L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 4 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.						

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al DM 05.02.98 e s.m.i.
- d) I materiali derivanti dall'**operazione di recupero R5** sui rifiuti di cui alla tipologia 7.1 (escluso il codice EER 170802) sopra riportati cessano di essere considerati rifiuto e sono qualificati come "aggregato recuperato" se soddisfano i criteri previsti dall'art. 3 e dall'Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. n. 445/00, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 127/24 e inviata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena e ad Arpae APA Est Servizio Territoriale di Forlì-Cesena.

- e) I rifiuti con codice EER 170802 devono essere messi in riserva tenendoli separati dagli altri rifiuti della tipologia 7.1.
- f) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- g) Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.